

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 35 del 19.05.2015.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 14 DPCM 28/12/2011.

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 14.00 nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Tedeschi.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art.3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, così come modificato dal d.lgs. 126/2014, prescrive che “Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II, quelli relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
- c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e' costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13; e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo e' determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o e' negativo (disavanzo di amministrazione)”;

- il successivo comma 8 del citato decreto prevede che “L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 e' oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente

perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, e' tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

- il successivo comma 9 stabilisce che "Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 e' effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui e' predisposto tenendo conto di tali registrazioni";

- le conseguenze contabili determinate dal riaccertamento straordinario sono descritte nei successivi commi 13 e 14, prevedendo quanto segue:

Comma 13 "... i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza puo' essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico";

Comma 14 "... i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza e' effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato";

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02/04/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.89 del 17/04/2014, avente ad oggetto "Criteri e modalita' di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011" ha stabilito che:

- Le modalita' di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e*

dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'articolo 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

- La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori;
- L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti

Preso atto che i Responsabili dei Settori del Comune di Modolo hanno proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in base alla puntuale verifica sulla consistenza e l'esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati ed hanno rilevato sia voci da eliminare definitivamente, in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate, sia voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31.12.2014 nelle quali l'esigibilità avrà scadenza;

Atteso che dal citato riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi si hanno:

- le seguenti re-imputazioni indicate ed in particolare: a) Totale residui attivi re-imputati pari ad € 523.891.18 e un totale di residui passivi re-imputati pari ad € 678.549.68, con la conseguente costituzione di un Fondo Pluriennale Vincolato pari ad € 154.658.50;

Atteso, altresì, che

- si è proceduto al calcolo del primo accantonamento del FCDE secondo i principi contabili armonizzati utilizzando per il calcolo delle medie, e del complemento a 100 per il FCDE, gli incassi in conto residuo rapportati ai residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
- il metodo utilizzato per il calcolo dell'accantonamento al FCDE è quello della media ponderata del rapporto tra incassi c/residui e residui attivi all'inizio di ogni anno dell'ultimo quinquennio, che determina un importo del Fondo superiore a quelli ottenuti con gli altri metodi, ma prudenzialmente si è deciso di accantonare la somma più alta;
- il valore totale accantonato è quello ottenuto con il metodo della media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e residui attivi all'inizio di ciascun anno del quinquennio, risulta pari ad € 245.028,27 e trova apposita copertura nell'avanzo di amministrazione 2014, quota vincolata.

Preso atto che, le eliminazioni per definitiva cancellazione dei residui attivi e passivi, nonché le eliminazioni per temporanea cancellazione e successiva reimputazione dei residui stessi agli esercizi 2015 – 2017 del vigente bilancio di previsione in corso di formazione, comportano l'adozione di un provvedimento amministrativo tramite il quale si provvede:

- a) alla variazione agli stanziamenti di bilancio di previsione in corso di formazione, con riferimento alle previsioni di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo Pluriennale Vincolato;

- b) alla rideterminazione del Risultato di Amministrazione 2014 al 01 gennaio 2015 sulla base dell'applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs 118/2011;

Vista la competenza della Giunta Comunale in merito al presente provvedimento;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 e secondo quanto prescritto dall'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n.126, le risultanze della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2014 e precedenti alla data del 31.12.2014, così come evidenziato negli allegati alla presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell'art 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011, le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive con esigibilità differita;
3. di dare atto che a seguito dell'intervenuta esecutività della delibera di Consiglio con la quale il citato Organo ha proceduto all'approvazione del rendiconto della gestione 2014, con la presente deliberazione di Giunta Comunale, che sarà trasmessa all'Organo Consiliare, gli stanziamenti di entrata e spesa adeguati a seguito della re-imputazione dei residui alla competenza si considerano automaticamente accertati e impegnati senza necessità di ulteriori atti deliberativi;
4. di inviare la presente deliberazione e i relativi allegati al Consiglio Comunale.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO
Milia Giovanni Maria

IL PRESIDENTE
Omar Aly Kamel Hassan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Francesca Tedeschi




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno 26.05.2015 al giorno 10.06.2015, prot. n. 713 e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODOLO, li 26.05.2015

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Francesca Tedeschi

